

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00055

Ordinanza n. 2

Anno 2009

L'Alta Corte di Giustizia,

composta da

dott. Riccardo Chieppa, Presidente,

dott. Alberto de Roberto Rel.

dott. Giovanni Francesco Lo Turco

Prof. Massimo Luciani

prof. Roberto Pardolesi, Componenti,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 1/ 2009 proposto da Juventus F.C. s.p.a. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale, sezioni unite, della F.I.G.C., 28 aprile - 8 maggio 2009, relativa a reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, com. uff. n. 261 del 20 aprile 2009, recante sanzione di disputare una gara a porte chiuse inflitta alla Juventus F.C. s.p.a., a seguito dell'incontro Juventus/Internazionale del 18 aprile 2009;

uditi nell'udienza del 14 maggio 2009, contestualmente alla discussione del ricorso nel merito, i difensori della parte ricorrente – F.C. Juventus – Avv. ti Luigi Chiappero, Michele Briamonte, Maria Turco, ed i difensori della parte resistente – Federazione Italiana Giuoco Calcio – Avv. ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Federico Freni,

ritenuto

che con ordinanza dell'Alta Corte di giustizia sportiva 30 aprile 2009 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata fino al 15 maggio 2009, sulla base della considerazione

a) della opportunità di acquisire la motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., pubblicata solo nel dispositivo, non essendo allora decorso il termine relativo;

b) della complessità della questione proposta, che consigliava che l'esecuzione avvenisse solo dopo l'acquisizione della motivazione anzidetta;

che con separata decisione, in corso di pubblicazione nel dispositivo, è stato rigettato il ricorso, per cui deve essere, senza altra considerazione, esclusa la sussistenza di un *fumus boni iuris*;

P.Q.M.

RIGETTA l'istanza di sospensiva.

DISPONE la comunicazione della presente ordinanza alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

IL RELATORE

F.to Alberto de Roberto

IL PRESIDENTE

F.to Riccardo Chieppa

Roma, 14 maggio 2009